

Risoluzione n. 5902 del 14.01.2011

Oggetto: Decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59 – Quesito su articolo 71, comma 6, lettera b) – Artigiano.

Con riferimento al quesito formulato da codesta Organizzazione si fa presente quanto segue.

L'articolo 71, comma 6, lettera b) del decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59 riconosce valido ai fini della dimostrazione del possesso della qualificazione professionale per l'avvio di una attività commerciale di vendita e di somministrazione “ *l'aver prestato la propria opera , per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione di alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale.* ”

Come risulta dal contenuto della disposizione , l'articolo 71, comma 6, lettera b), riconosce la qualificazione non solo al soggetto dipendente qualificato “addetto alla vendita o anche all'amministrazione” , ma anche al soggetto “addetto alla preparazione di alimenti”.

Ad avviso della scrivente la formulazione consente di non differenziare ai fini dell'acquisizione dell'abilitazione professionale, l'attività svolta in qualità di dipendente qualificato nel settore del commercio da quella svolta nel settore della produzione artigianale.

Di conseguenza anche l'attività svolta per almeno due anni, anche non consecutivi, nell'ultimo quinquennio da parte di soggetti titolari e soci lavoratori di imprese con qualifica artigiana iscritte regolarmente all'Albo Imprese artigiane delle CCIAA di competenza ai sensi della legge 8 agosto 1985, n 443, esercenti l'attività nell'ambito della produzione e manipolazione degli alimenti presso imprese artigiane di produzione alimentare, può costituire requisito idoneo per l'avvio dell'attività in discorso.

Del resto, la scrivente si è già espressa in tal senso con nota n. 139019 dell'11 ottobre 2010 che si fornisce in allegato.

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)